

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Doc. XXII, n. 17 Palazzotto e altri e abb. Doc. XXII, n. 36 Sabrina De Carlo ed altri (*Esame e rinvio*)

4

SEDE REFERENTE

Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza della presidente della III Commissione, Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Jacopo Morone.

La seduta comincia alle 12.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

Doc. XXII, n. 17 Palazzotto e altri e abb. Doc. XXII, n. 36 Sabrina De Carlo ed altri.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dei provvedimenti in titolo.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che lo scorso 22 febbraio la III Commissione aveva avviato l'esame della proposta di inchiesta Doc. XXII n. 17 Palazzotto ed altri, assegnata alla sola Commissione Affari esteri ed inserita nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da lunedì 25 marzo, ove conclusa dalla Commissione.

Successivamente, gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei

gruppi, delle Commissioni Giustizia ed Affari esteri, nelle riunioni tenutesi, rispettivamente, il 5 e il 7 marzo scorsi, avevano convenuto in ordine alla opportunità che le due Commissioni deliberassero in comune, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, su tale provvedimento e sulla proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 36 Sabrina De Carlo ed altri, nel frattempo presentata dal gruppo Movimento 5 stelle e suscettibile di abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1.

Ricorda che, essendo stata accolta la relativa richiesta da parte della Presidenza della Camera, i due provvedimenti sono stati pertanto riassegnati in data 13 marzo alle Commissioni riunite II e III, le quali, ai fini della programmazione in Assemblea, hanno quindi informato la Presidenza della Camera di non essere nelle condizioni di riferire all'Assemblea entro la prevista data del 25 marzo.

Segnala che i provvedimenti sono ora stati inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea per l'avvio della discussione generale a partire da lunedì 29 aprile, ove conclusi dalle Commissioni.

Tutto ciò premesso, alla luce degli esiti degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commis-

sioni riunite II e III della scorsa settimana, sottolinea che le stesse Commissioni avranno oggi l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo, che proseguirà nella seduta di domani al termine della quale è convocata una riunione degli Uffici di presidenza per l'organizzazione delle ulteriori fasi di esame presso le Commissioni.

Manfredi POTENTI (Lega), *relatore per la II Commissione*, intervenendo anche a nome della relatrice per la III Commissione, onorevole Sabrina De Carlo, fa presente che la proposta di inchiesta parlamentare presentata dalla collega Sabrina De Carlo (Doc. XXII, n. 36), che analogamente a quella del deputato Palazzotto (Doc. XXII n. 17) prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, si compone di sette articoli.

In particolare, segnala che l'articolo 1 disciplina l'istituzione e i compiti della Commissione, prevedendo che la stessa sia istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, con il compito di accertare le responsabilità relative alla morte di Giulio Regeni nonché i moventi e le circostanze del suo assassinio.

Evidenzia che l'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione. In particolare, si dispone che la stessa sia composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

Osserva che l'articolo 3 prevede i poteri e i limiti della Commissione. Nello specifico, la Commissione: procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1); non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (comma 2); ha facoltà di acquisire copie di atti e docu-

menti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto (comma 3); garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti dal segreto (comma 4). Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato (comma 5). Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale (comma 6). Infine, la Commissione stabilisce, quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse (comma 7).

Evidenzia che l'articolo 4, concernente l'obbligo del segreto, stabilisce che componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.

Sottolinea che l'articolo 5, riguardante l'organizzazione, prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Prevede, inoltre, che le sedute sono pubbliche, tranne il caso in cui la Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta (comma 1). La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato au-

torizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti (articolo 6).

Da ultimo, segnala che l'articolo 7 stabilisce che la Commissione concluda i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione e che entro i successivi due mesi presenti alla Camera dei deputati una relazione finale sull'attività svolta.

Laura BOLDRINI (LeU), ringraziando il collega Potenti, riservandosi di effettuare un più accurato esame comparato tra le due proposte in titolo, sottolinea che non si registrano sostanziali differenze: sulla base di questa unità di intenti, auspica che si possa procedere rapidamente all'istituzione di commissione d'inchiesta, che possa finalmente far luce sulla morte di Giulio Regeni.

Enrico COSTA (FI) chiede di conoscere le decisioni assunte in merito alla richiesta di audizioni avanzata dai colleghi della Lega nella scorsa riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni II e III.

Marta GRANDE, *presidente*, con riguardo alla richiesta del collega Costa, rinvia eventuali determinazioni alla riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni II e III, convocata per la giornata di domani.

Francesca BUSINAROLO, *presidente della II Commissione*, ricorda che nella scorsa riunione degli Uffici di presidenza si era concordato di dedicare alla discussione preliminare due sedute, considerato che la Commissione Giustizia è appena stata coinvolta nell'esame delle proposte in titolo a seguito della riassegnazione dei provvedimenti.

Enrico COSTA (FI) ribadisce che, nel corso della scorsa riunione degli Uffici di presidenza, era stato affrontato il tema dello svolgimento di eventuali audizioni.

Laura BOLDRINI (LeU), concordando con il collega Costa, ricorda che l'iniziale richiesta di audizioni era stata accantonata in favore della proposta di riservare due sedute al dibattito sulle proposte in esame.

Francesca BUSINAROLO, *presidente della II Commissione*, ricorda inoltre che nella scorsa riunione degli Uffici di presidenza era stata affrontata la questione dell'opportunità dello svolgimento di audizioni. Si era inoltre discusso di un possibile termine per la presentazione di proposte emendative.

Enrico COSTA (FI) ribadisce che la richiesta di audizioni era stata avanzata dal collega Turri e successivamente confermata dal rappresentante del gruppo della Lega in III Commissione.

Marta GRANDE, *presidente*, ribadisce che la questione dell'opportunità di audizioni potrà essere nuovamente affrontata dagli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni II e III, convocati per domani.

Roberto TURRI (Lega) ritiene che la ricostruzione proposta, a titolo di chiarimento, dalla collega Boldrini sia corretta, essendosi egli stesso limitato in sede di riunione degli Uffici di presidenza a richiamare la richiesta di audizioni che a lui risultava essere stata avanzata dal rappresentante del gruppo della Lega in III Commissioni. Ricorda altresì che al termine del dibattito in sede di Uffici di presidenza delle Commissioni riunite si era concordato di prevedere due ulteriori sedute di esame preliminare per venire incontro alle esigenze della Commissione Giustizia, che non aveva partecipato all'avvio dell'esame dei documenti in titolo.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.